



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Servizio Prevenzione
della corruzione, Trasparenza
La Direttrice*

Dott.ssa Cinzia Felci
Segretaria Generale

Dott. Aurelio Lo Fazio
Direttore Servizio Amministrativo

Ing. Vincenzo Ialongo
Direttore Servizio Tecnico,
Organismi di controllo e garanzia

Loro Sedi

Oggetto: *Circolare in materia di vigilanza ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche*

In attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico prevede e disciplina una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Lo stesso decreto definisce la inconferibilità come la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art 1, comma 2, lett. g d.lgs. 39/2013).

L'incompatibilità è invece definita dalla successiva lettera h) dello stesso art. 1 comma 2, come l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

A presidio dell'imparzialità dell'agire della Pubblica Amministrazione è stato dunque introdotto un sistema di presunzioni assolute di conflitto tra gli incarichi sopra indicati e determinate situazioni o condizioni corredato da una serie di previsioni che, sistematizzate

secondo le Linee Guida dell'ANAC di cui alla determinazione 833/2016 e alla delibera 1201/2019, comportano ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. 39/2013:

- la nullità degli atti di conferimento – e dei relativi contratti – adottati in violazione delle disposizioni del decreto in oggetto;
- la sanzione del divieto di conferire incarichi per tre mesi ai componenti degli organi che abbiano conferito gli incarichi dichiarati nulli; questi sono, inoltre, responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati;
- la decadenza dall'incarico stesso e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

L'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità deve essere oggetto di una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche, il RPCT è chiamato a verificare che *“siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi”* contenute nello stesso decreto, così da poter contestare all'interessato l'eventuale esistenza o insorgenza delle relative situazioni/condizioni.

La materia è disciplinata dal paragrafo 2.5.6 del PTPCT 2021 – 2023 rispetto al quale si ritiene opportuno fornire le seguenti specificazioni.

Nell'ambito dei procedimenti di conferimento di incarico, la struttura responsabile per il procedimento stesso acquisisce dagli interessati una dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, in ordine all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, attraverso un apposito modulo, predisposto dalla struttura stessa, che dovrà contenere la descrizione degli incarichi e delle cariche che l'interessato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni (specificando l'amministrazione/ente presso cui si svolge o si è svolto l'incarico/carica, la tipologia dell'incarico/carica, data di inizio e fine), nonché l'indicazione delle eventuali condanne penali, anche non definitive e degli eventuali procedimenti penali.

In merito all'attività istruttoria si precisa che la stessa dovrà tener conto anche di eventuali segnalazioni circostanziate o del fatto notorio relativo ad eventuali situazioni di inconferibilità o incompatibilità, per quanto non dichiarate.

Nel caso in cui dall'istruttoria svolta emerga una situazione di inconferibilità o di incompatibilità la circostanza dovrà essere immediatamente comunicata alla scrivente RPCT dal responsabile del procedimento di nomina o di affidamento dell'incarico. Nello stesso modo si dovrà procedere laddove insorgano dubbi sulla sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.

Successivamente all'adozione dell'atto di conferimento dovrà essere trasmessa al Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza:

1. copia dell'atto di conferimento, del contratto;
2. copia delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. 39/2013;
3. dichiarazione sulla regolarità della procedura che contenga oggetto, numero dei controlli eseguiti, il loro esito e l'avvenuta pubblicazione delle dichiarazioni di cui al punto 2 sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Tale trasmissione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dal conferimento. Laddove a tale data i suddetti esiti non dovessero essere ancora disponibili la circostanza dovrà essere esplicitata nella dichiarazione

di cui al punto 3., ferma restando l'integrazione della stessa non appena ottenuti i dovuti riscontri.


Qualora successivamente al conferimento dell'incarico si verifichi una causa di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al RPCT entro e non oltre cinque giorni dall'insorgere dell'incompatibilità medesima. Tale obbligo di comunicazione deve essere inserito nel relativo provvedimento e nel contratto.

Per quanto concerne, in particolare, le dichiarazioni annuali ex art. 20 comma 2 del d.lgs. 39/2013, si dovrà procedere come per quelle rilasciate all'atto del conferimento e, quindi, esperiti i dovuti controlli dovranno essere trasmesse al Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza dalla struttura che le ha acquisite, unitamente a una dichiarazione in merito alle verifiche effettuate e all'avvenuta pubblicazione delle stesse nell'apposita sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Se entro quarantacinque giorni dalla acquisizione le procedure di controllo non si fossero ancora concluse, la circostanza dovrà essere comunicata espressamente alla scrivente entro il termine di cui sopra e successivamente integrata non appena ottenuto l'esito delle verifiche.

Infine, la struttura competente per l'acquisizione e la pubblicazione delle dichiarazioni annuali dovute per tutti gli incarichi dirigenziali in essere è tenuta a relazionare - in occasione del monitoraggio periodico sull'attuazione delle misure anticorruzione - in merito a:

- stato di acquisizione;
- stato di pubblicazione;
- stato dei controlli.

Dott.ssa Barbara  Dominici